



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Ancona

Fasc. 7066/2023

Ancona, data e protocollo a lato

**DECRETO DI RATIFICA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA
ACCOGLIENZA E SERVIZI CONNESSI AI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI NELLA PROVINCIA DI ANCONA
DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: da acquisire**

IL VICEPREFETTO VICARIO DI ANCONA

PREMESSO che continuano a verificarsi sulle coste italiane sbarchi consistenti di cittadini stranieri richiedenti protezione, ivi compresi minori stranieri non accompagnati (MSNA), e che il competente Ufficio del Ministero dell'Interno provvede a redigere i piani di distribuzione degli stessi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo anche questa provincia, più volte interessata, specialmente negli ultimi periodi, dall'arrivo delle navi umanitarie dirottate nel Porto di Ancona individuato quale "porto sicuro";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" e, in particolare, gli articoli 18 e 19, da ultimo modificato dal Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176;
- il decreto interministeriale dell'Interno e dell'Economia e Finanze del 1 settembre 2016, emesso ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con il quale sono fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare nelle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, n. 21381 del 12 ottobre 2020, con la quale sono indicate le modalità operative circa la realizzazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati previste dal comma 3 *bis* del citato art. 19, che prevede al riguardo la competenza del Prefetto;
- le circolari del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 16153 del 19 maggio 2022 e n. 42833 del 14 novembre 2022, che fissano l'importo massimo per i servizi in argomento (indicati analiticamente nell'allegato capitolato) in 60 euro *pro-die pro-capite*, inclusa IVA se dovuta;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

- la circolare del Ministero dell'Interno –Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione- n. 94 del 17 gennaio 2024 di applicazione della legge 1 dicembre 2023, n. 176;
- le numerose Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo concernenti “Piano di distribuzione dei migranti richiedenti asilo giunti sul territorio nazionale” e, da ultimo, quella pervenuta in data 15 luglio c.a. prot. 31515 (prot. pref. n. 87556 di pari data), nella quale, nell'evidenziare il rilevante numero di migranti giunti sul territorio nazionale e l'esigenza di proseguire nei trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale, si rileva l'esaurimento delle quote del precedente piano risalente al 7 giugno e si predispone un nuovo piano di riparto per la distribuzione di 5.000 migranti, al fine di assicurare il continuo alleggerimento degli *hotspots* e degli *hub* di primissima accoglienza nonché in vista di eventuali nuovi arrivi;

RICHIAMATA la circolare n. 9451 del 10/03/2023 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (assunta al prot. pref. 28744/2023), con la quale è stato reso noto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato secondo cui la Prefettura, in caso di circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio e risultino incompatibili con l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, può procedere con l'affidamento diretto dei servizi di accoglienza di migranti richiedenti protezione internazionale, nel rispetto delle soglie europee (fissate in € 750.000 per tale tipologia di servizio);

CONSIDERATO che l'art. 11 D.Lgs. 142/2015 – al quale l'art. 19 comma 3 *bis* rimanda – consente comunque l'affidamento diretto in casi di straordinaria urgenza, quale quello attuale, determinato dall'esigenza di prestare assistenza a MSNA rinvenuti sul territorio ovvero che risultano salvati in operazioni di soccorso in acque internazionali e che l'art. 18 del D.Lgs. 142/2015 ha delineato le disposizioni cui deve attenersi l'attività di accoglienza dei minori richiedenti protezione internazionale;

VISTO il comma 3 *bis* dell'art. 19 del D.Lgs 142/2015 (così come modificato dal Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176) che dispone, per il Prefetto, la possibilità di autorizzare, in caso di indisponibilità delle strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a MSNA, la provvisoria accoglienza dei minori ultrasedicenni in sezioni dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabili al massimo di ulteriori 60 giorni;

RICHIAMATI:

- il provvedimento n. 118083/2023/Fasc. 7066/2023 del 13/10/2023 con il quale veniva istituita, ai sensi del predetto art. 19 comma 3 *bis* D.Lgs. 142/2015, nella seguente struttura ricettiva temporanea una sezione esclusivamente dedicata a minori stranieri non accompagnati (MSNA),



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

gestita dalla FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ETS, con sede in Senigallia (AN), Piazza Garibaldi n. 3, Codice fiscale 92022600420, P. Iva 02618400424, PEC caritassenigallia@netpec.net, alle condizioni riportate nella manifestazione di interesse assunta al prot. 117422/2023 del 12 ottobre 2023: immobile sito **Senigallia (AN) in Piazzale Giardini Morandi n. 10** da destinare all'accoglienza di **n. 20 MSNA** (salvo diversa esigenza di questa P.A. all'esito delle operazioni di identificazione dei migranti) al prezzo di € 60,00 *pro capite pro die*, IVA inclusa se dovuta;

- il provvedimento n. 138117/2023/Fasc. 7066/2023 del 30 novembre 2023 con il quale veniva autorizzato il trasferimento dei MSNA presenti nella struttura di Senigallia, Piazzale G. Morandi n. 10 presso una sezione dedicata a MSNA nella struttura sita in Montemarciano, Via Alberici n. 1 alle medesime condizioni contrattuali, a decorrere dall'08 dicembre 2023;
- il provvedimento n. 20816/2024/Fasc. 7066/2023 del 29 febbraio u.s. che prorogava il suddetto servizio fino al 6 maggio 2024;

CONSIDERATO che attualmente sono ospitati presso la suddetta struttura n. 8 MSNA, i quali sono da tempo in attesa di essere collocati presso strutture di seconda accoglienza, come da ultima richiesta di questa Prefettura prot. n. 74247 del 14 giugno u.s. indirizzata ai competenti organi del Ministero dell'Interno, e che, nelle more del trasferimento, l'Ente Gestore CARITAS ha assicurato, senza interruzione, il servizio dal 7 maggio u.s. a tutt'oggi;

PRESO ATTO che, per motivi legati all'urgenza di garantire l'accoglienza ai MSNA presenti nella provincia di Ancona, per il periodo dal 07.05.2024 al 31.07.2024, il servizio è stato reso dall'Ente Gestore senza la preventiva decisione a contrarre di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e senza la sottoscrizione di alcun atto contrattuale;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di legittimare il servizio prestato dall'Ente Gestore nel periodo dal 07.05.2024 al 31.07.2024 nonché la necessità di proseguire l'accoglienza dei MSNA ospiti presso la struttura già citata, gestita dalla FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ETS e sita in Montemarciano (AN), via Alberici, 1, fino all'individuazione da parte del competente Ufficio del Ministero dell'Interno di una struttura di seconda accoglienza e, comunque, non oltre il 31.01.2025, salvo ulteriore proroga per garantire la continuità del servizio;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare:

- l'art. 14 comma 1 lett. d) che individua nell'importo di 750.000 € la soglia di rilevanza europea per gli appalti di servizi sociali, tra quali è ricompreso il servizio oggetto del presente affidamento;
- l'art. 17 comma 2, il quale, prevede che, in caso di affidamenti diretti, la decisione a contrarre (di cui al comma 1) debba individuare "l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

RITENUTO:

- di legittimare e, dunque, ratificare l'esecuzione del servizio di accoglienza dei MSNA per il periodo 07.05.2024-31.07.2024 per l'importo di **euro 41.280,00** così determinato: media minori accolti n. 8 x 60,00 euro importo pro capite x n.86 gg.;
- di autorizzare, tramite MEPA, l'affidamento del servizio di accoglienza dei MSNA alla CARITAS per il periodo 01.08.2024-31.01.2025 per quei MSNA che verranno, di volta in volta, rintracciati sul territorio provinciale, identificati in seguito a sbarchi nel porto di Ancona o assegnati a questa Prefettura dal Ministero dell'Interno in ottemperanza ai piani ministeriali di distribuzione dei migranti, alle condizioni riportate nella manifestazione di interesse assunta al prot. 117422/2023 del 12 ottobre 2023 e per un importo presunto, considerato l'avvicendamento degli stessi, di **euro 88.320,00** così determinato: n. 8 (media minori accolti) x 60 (prezzo pro capite pro die) x 184 (gg. accoglienza);

CONSIDERATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione delle condizioni della prestazione;

ATTESTATO che il sottoscrittore del presente atto non versa in situazione di **conflitto d'interesse** alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

D E C I D E D I

1. **RATIFICARE** il servizio di accoglienza dei MSNA prestato dalla FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ETS per il periodo 07.05.2024-31.07.2024 per un importo stimato di **euro 41.280,00**, determinato sulla base delle effettive presenze riscontrate, previo controllo contabile.
2. **AFFIDARE**, tramite MEPA, alla FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ETS il servizio di accoglienza dei MSNA per il periodo 01.08.2024-31.01.2025 al prezzo di € 60,00 *pro capite pro die*, IVA inclusa, per un importo stimato di **euro 88.320,00** così determinato: n. 8 (media minori accolti) x 60 (prezzo pro capite pro die) x 184 (gg. accoglienza). Tale importo si intende, in ogni caso, non impegnativo per la Prefettura di Ancona, in quanto trattasi di fabbisogni presunti e non prevedibili, suscettibili di subire variazioni in relazione all'andamento dei flussi migratori durante il periodo di validità del contratto. Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1,



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

Ancona

secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

3. **STABILIRE** che la stipula del contratto avverrà solo a seguito della presentazione, da parte dell'Ente Gestore, delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui gli articoli da 94 a 98 del D.lgs 36/2023 e il rispetto degli obblighi di tracciabilità, salvo l'esito delle verifiche in carico alla Stazione Appaltante.
4. **STABILIRE** che il CIG verrà acquisito direttamente sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (MEPA) che gestisce il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
5. **PRECISARE** che ogni altro onere connesso alla gestione della struttura per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resterà a carico dell'Ente Gestore.
6. **NOMINARE** la dott.ssa Raffaella Minardi, dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali presso la Prefettura quale R.U.P. della procedura, autorizzando la stessa a perfezionare la procedura sul Me.Pa. e a sottoscrivere il contratto di affidamento.
7. **DARE ATTO** che trattasi di spesa obbligatoria e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno, il quale, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno derivanti dagli affidamenti sottoscritti, provvederà a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo di spesa.
8. **APPROVARE** il capitolato e le specifiche tecniche, conformi ai modelli ministeriali, già pubblicate, unitamente all'avviso esplorativo n. 117041/2023, sul sito di questa Prefettura.

La presente determina è immediatamente efficace e verrà pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura di Ancona alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti".

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Ancona entro 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Viceprefetto Vicario
Garra